Prot. 5657 del 18/4/2015.

Comune San Lorenzo Nuovo Provincia di Viterbo

Il Revisore unico

Verbale n. 11 del 18/11/2015

PARERE: Certificazione sulla pre-intesa in materia di ripartizione del fondo decentrate relative dell'anno 2014.

II REVISORE DEI CONTI

Premesso che,

❖ l'art. 5, comma 3 del c.c.n.1. 01/04/1999 dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria;

❖ l'art. 40, comma 3- D.lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non

previsti.";

❖ l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";

4 l'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 prevede inoltre che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

❖ l'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal

collegio dei revisori dei conti";

il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma

definitiva dell'accordo stesso;



Visto

- ♣ la Determinazione del Responsabile finanziario, n.245 del 31/12/2014,che ha costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2014per un totale complessivo di €. 37.041,71 di cui €.30.946,88 di parte stabile, €. 6.036,99 di parte variabile e €. 1.480,30 quale residua anni precedenti;
- ❖ la Giunta Municipale, con Delibera n.40 del 17/07/2015, prende atto della Determinazione del Responsabile finanziario, n.245 del 31/12/2014;
- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 22/07/2015 una pre-intesa per l'applicazione del contratto decentrato integrativo ai sensi degli art. 4 e 5 del CCNLL del 01/04/1999, relativo all'anno 2014;
- che la conseguente relazione illustrativa tecnica-finanziaria firmata, dal Segretario Comunale, Dott.ssa Annalisa Chiacchio (Presidente), dal dott. Angelo Lardani (Responsabile del Settore amministrativo) e dalla Dott.ssa Simona Magalotti (Responsabile del Settore finanziario), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'Ente e dal quale emerge la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
- the non è stato adottato il Piano della performance previsto dall'art.10 del DLGS 150/2009;
- che la citata relazione, non interviene sulla retribuzione tabellare né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico, quali:
 - 1. Indennità di comparto;
 - 2. Progressioni orizzontali;
 - 3. Compensi di lavoro straordinario
- che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2014, come quantificate, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trovano copertura negli appositi stanziamenti di Bilancio;
- che tale relazione illustrativa è stata redatta in conformità agli schemi di cui alla circolare RGS n.25/2012;

Certifica

- 1. che la materia disciplinata dalla pre-intesa rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativo ai sensi dell'Art. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999;
- 2. che le risorse iscritte al fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni nazionali che presiedono alla costituzione del fondo;
- 3. che i costi della contrattazione per l'anno 2014, così come esposti nella relazione tecnica finanziaria in premessa richiamata, sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio 2014, con il patto di stabilità e con il vincolo della riduzione della spesa del personale;
- 4. la corretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla destinazione delle seguenti indennità :
 - di rischio, per euro 1.080,00;
 - di disagio, per euro 1.440,00;
 - di maneggio valori, per euro 720,00;
 - di indennità specifiche responsabilità (art.17, c.2, lett.f), per euro 1.900,00.

Il Revisore Unico Dott. Massimiliano Grassi

Pey- 2